UNIVERSITÀ DI PARMA

# REGOLAMENTO DEI CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DEL DOTTORATO DI RICERCA

## ART. 1
## AMBITO DI APPLICAZIONE E ISTITUZIONE

1) Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge 3 luglio 1998, n. 210, e succ. modif. e integrazioni e del Decreto Ministeriale n. 226 del 14 dicembre 2021, disciplina l'istituzione, l'accreditamento ed il funzionamento, presso l'Università degli Studi di Parma, dei corsi per il conseguimento di Dottorati di Ricerca in grado di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.

2) I corsi di cui al comma 1 sono istituiti, previo accreditamento del MUR, su conforme parere dell'ANVUR, presso l'Università degli Studi di Parma sulla base delle disponibilità finanziarie garantite da finanziamento ministeriale, da stanziamenti gravanti sul bilancio universitario, da bandi competitivi a livello nazionale, europeo e internazionale, nonché mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati.

3) I predetti corsi possono altresì essere istituiti anche in convenzione con Università italiane o estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto, enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei sulla base di specifico atto convenzionale e in cui viene altresì assicurato per ciascun soggetto convenzionato, l'apporto in termini di docenza, la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del corso ed un numero di borse pari a quanto previsto dall'art. 4 comma 1, lettera b), punto 2) del D.M. 226/2021. La sede amministrativa, nel caso di convenzioni con enti di ricerca è l'Università cui spetta il rilascio del titolo accademico.
Possono essere istituiti corsi di dottorato in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo qualificata.
Possono essere istituiti corsi di dottorato in convenzione con pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.
Possono essere ~~i~~stituiti corsi di dottorato riconosciuti con la qualificazione di "Dottorato Industriale", anche come parte della denominazione, sulla base di specifiche convenzioni o consorzi, che comprendano imprese anche estere che svolgono una qualificata ricerca e sviluppo, con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti di imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione e di ricerca e sviluppo, che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione. In tali casi, sede amministrativa del dottorato è l'Università di Parma cui spetta il rilascio del titolo accademico.
L'Università degli Studi di Parma promuove l'istituzione e l'adesione ai corsi di dottorato di interesse nazionale di cui all'art. 11 del D.M. 226/2021, in quanto in grado di contribuire in modo comprovato al progresso della ricerca, anche attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici delle aree prioritarie di intervento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ivi compresi quelli connessi alla valorizzazione dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e per il patrimonio culturale, ovvero del Programma nazionale per la ricerca o dei relativi Piani nazionali.
Resta in ogni caso ferma la possibilità, prevista dall'art. 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato industriale, garantendo la prevalenza dell'attività di ricerca.

I contratti di apprendistato nonché i posti attivati sulla base di corsi di dottorato industriale in convenzione sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo minimo necessario per l'attivazione del corso.
Possono essere, altresì, istituiti corsi di dottorato in consorzio con altre Università, con possibilità di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto, nonché in consorzio con enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di paesi stranieri.
In quest'ultimo caso, sede amministrativa del consorzio è l'Università di Parma, cui spetta il rilascio del titolo accademico.

4) I corsi di dottorato di ricerca, su proposta dei Consigli di Dipartimento o, delle eventuali strutture di raccordo, sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione assunto il parere del Senato Accademico.

5) Il Rettore, con proprio decreto, provvede alla loro istituzione.

6) Le tematiche del corso di dottorato si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti. Le titolature e gli eventuali curricula dei corsi di dottorati sono valutati dall'ANVUR in sede di accreditamento dei corsi.

7) Con delibere dei competenti organi accademici sono determinati annualmente per ogni corso da attivare:
a) il numero dei posti previsti, per ciascun ciclo di corso, fermo restando la possibilità di aumentare i posti disponibili a seguito di finanziamenti che si rendessero disponibili entro la data di scadenza del bando;
b) l'importo dei contributi se previsti per legge;
c) il numero e l'ammontare delle borse di studio da assegnare previa valutazione comparativa del merito;
d) la durata del corso, in ogni caso non inferiore a tre anni.

8) Ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D.M. 14 dicembre 2021 n. 226, i Corsi di dottorato possono essere organizzati in Scuole di dottorato, aventi compiti di coordinamento e gestione delle attività comuni.

## ART. 2
## REQUISITI DI IDONEITA' PER L'ISTITUZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

1) Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico, assumerà le opportune determinazioni di attivazione o disattivazione.

2) I requisiti di idoneità sono:

a) la presenza di un Collegio dei Docenti costituito da un numero minimo di 12 componenti, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso, tenendo conto ove possibile dell'equilibrio di genere.
Il Collegio è costituito, per almeno la metà dei componenti, da Professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da Ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei Professori. In ogni caso, i ricercatori appartenenti al Collegio di dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una

qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza.
I componenti dei collegi appartenenti a università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia.
Il Coordinatore del dottorato deve essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia.
Possono altresì far parte del Collegio di dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato.
La composizione del Collegio, per i dottorati in convenzione o in consorzio, nel rispetto dei requisiti di cui sopra, è definita esplicitamente nell'atto convenzionale;

b) la previsione di borse di dottorato, o altre forme di finanziamento considerate equivalenti, tali da consentire per il ciclo di dottorato la presenza di un numero medio di almeno 4 borse di studio per corso di dottorato attivato, escludendo dal computo le borse assegnate ai dottorati attivati in convenzione o consorzio, fermo restando che per il singolo corso di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a tre.
Nel caso di dottorati attivati in convenzione o consorzio, ciascun ente finanzia almeno due borse di studio; ove i soggetti siano superiori a due, la sede amministrativa del corso finanzia almeno due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una.
Nel caso di dottorati di interesse nazionale dovranno essere attivati mediante la stipula di una convenzione o la costituzione di un consorzio tra una Università e almeno quattro soggetti di cui all'articolo 3, comma 2 del D.M. 226/2021 per realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e consentire l'accesso a infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca dei dottorandi, prevedendo per ciascun ciclo di dottorato, almeno trenta borse di studio;

c) la previsione di eventuali posti di dottorato senza borsa di studio nel limite di un posto ogni tre con borsa per singolo corso di dottorato. I competenti Organi Accademici possono deliberare in merito alla non attivazione dei posti senza borsa;

d) la disponibilità di specifiche strutture operative e scientifiche per il corso e per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi;

e) la disponibilità da parte del Dipartimento proponente di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico riferimento al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l'attività dei dottorandi, ivi compreso il budget obbligatorio per l'attività di ricerca;

f) la possibilità di collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative;

g) la previsione di attività, anche in comune a più dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico ed informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della

conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e delle proprietà intellettuali;

h) la previsione di percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso Università, Enti pubblici o soggetti privati;

i) un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.

**ART. 3**
**OBIETTIVI FORMATIVI E PROGRAMMI DI STUDIO**

1) La formazione del dottore di ricerca, come richiamato all'art. 1 comma 2) del D.M. 226/2021, è finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.

2) I Dipartimenti e le eventuali strutture di raccordo, nel formulare le proposte di attivazione di corsi di dottorato di ricerca, determinano gli eventuali curricoli, gli specifici obiettivi formativi ed i programmi di studio per ciascun corso, dandone preventiva pubblicità al fine di assicurare il più ampio confronto nell'ambito della comunità scientifica.

3) La formazione del dottore di ricerca è integrata da periodi di studio all'estero, o da stage presso soggetti pubblici e privati, previa autorizzazione del Coordinatore e del Direttore del Dipartimento, sentito il parere del Collegio dei Docenti per periodi superiori ai sei mesi.

**ART. 4**
**INTERNAZIONALIZZAZIONE**

1) L'Università di Parma promuove e favorisce lo sviluppo della cooperazione internazionale nell'ambito dei Dottorati di Ricerca. A tal fine incentiva la partecipazione a programmi europei e stipula, con università e/o enti esteri accordi che definiscano le modalità di cooperazione, di mobilità e che prevedano il rilascio del titolo doppio/multiplo/congiunto.

2) L'Università può inoltre sottoscrivere convenzioni bilaterali di co-tutela con Atenei di Paesi esteri, sia in qualità di sede amministrativa sia in qualità di sede ospitante. La co-tutela consiste nella supervisione congiunta di una tesi di dottorato da parte di un docente dell'Ateneo e di un docente di un'Università estera e prevede, a conclusione del percorso di Dottorato, il rilascio di un titolo doppio o congiunto che ha valore nei Paesi sede dei due Atenei.
La co-tutela può essere attivata, previa approvazione del Collegio dei Docenti, a favore di dottorandi iscritti, di norma, al primo o al secondo anno di corso, al fine di consentire lo svolgimento del programma di ricerca presso entrambi le sedi contraenti.
Nel caso in cui l'Università di Parma sia sede ospitante della co-tutela, il dottorando deve trascorrere un periodo di ricerca, anche non continuativo, presso l'Ateneo di Parma, di norma non inferiore ad un anno.

**ART. 5**

**ACCESSO**

1) Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limiti di età e cittadinanza coloro che, alla scadenza del bando, sono in possesso di laurea magistrale o titolo straniero idoneo, ovvero coloro che conseguono il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro la data di iscrizione al corso di dottorato indicata nel bando.
Il titolo accademico conseguito all'estero è verificato dalla Commissione di ammissione al corso nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è rilasciato il titolo, nonché dei trattati e degli accordi internazionali in materia di riconoscimento dei titoli per il proseguimento degli studi.
Chi è già in possesso del titolo di dottore di ricerca può essere ammesso a frequentare, previo superamento delle prove di selezione, un nuovo corso di dottorato di ricerca non coperto da borsa di studio.

2) Il bando di concorso, redatto in italiano e in inglese, è emanato dal Rettore, che ne dispone la pubblicizzazione, per almeno 30 giorni, in via telematica sul sito dell'Ateneo, sul sito europeo Euraxess e ne invia tempestiva comunicazione al Ministero dell'Università e della Ricerca per la diffusione a livello nazionale anche tramite mezzi informatici.
Il bando indica:

a) il numero complessivo dei posti messi a concorso da assegnare previa valutazione comparativa di merito;
b) il numero e l'ammontare delle borse di studio;
c) l'eventuale numero di borse a tematica vincolata;
d) il numero e la tipologia dei posti riservati ai dipendenti di imprese in convenzione;
e) il numero di eventuali posti riservati a laureati in Università estere, a borsisti di Stati Esteri, a borsisti in specifici programmi di mobilità internazionale e a beneficiari di progetti di collaborazione comunitari e internazionali, per i quali possono essere previste specifiche procedure di ammissione. I posti riservati a laureati in Università estere non attribuiti sono resi disponibili per le procedure di ammissione per i posti non riservati;
f) gli eventuali curricoli;
g) i criteri di valutazione dei titoli delle commissioni giudicatrici;
h) i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli eventuali esoneri;
i) le modalità di svolgimento della/e prova/e di ammissione;
j) la durata del corso;
k) il calendario delle prove;
l) il periodo delle immatricolazioni;
m) le modalità di convocazione.

3) Il Rettore, sentito il Collegio dei Docenti, nomina con proprio decreto la commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati nonché i membri supplenti.
La Commissione è composta da tre membri scelti fra Professori e Ricercatori Universitari.
Il Rettore, su richiesta del Collegio dei Docenti, può integrare la commissione con non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.
Per i corsi con più curricoli o tematiche la Commissione Giudicatrice può essere composta da più di tre membri fino ad un massimo di sette.
La Commissione elegge al proprio interno il Presidente e il Segretario.
Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

4) Per l'esame di ammissione è previsto un concorso per titoli ed eventuali esami.

Ciascun corso di dottorato di ricerca prevede un'unica modalità di selezione dei candidati, anche in presenza di più tematiche di ricerca.
Le procedure di valutazione comparativa, intese ad accertare la capacità e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica, possono consistere, oltre che nella valutazione dei titoli e/o del progetto di ricerca, in prova scritta, prova orale pubblica, prova pratica e/o test o in una combinazione di tali modalità scelta dal Collegio dei Docenti.
Le prove di ammissione possono essere espletate in lingua diversa dall'italiano e anche con l'ausilio di strumenti informatici e modalità telematiche idonee a verificare l'identità del candidato, purché indicate espressamente nel bando di concorso.
La Commissione Giudicatrice ha a disposizione 120 punti in totale per la valutazione dei titoli e le eventuali prove.
Per conseguire l'idoneità è necessario acquisire un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti.
La commissione compila la graduatoria degli idonei sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nella valutazione dei titoli e nelle eventuali prove.
I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine della graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a bando, ferma restando la specifica modalità di attribuzione dei posti di cui all'art. 5 comma 2, lettere c), d) e e), che possono essere attribuiti ai soli candidati per i quali la Commissione Giudicatrice abbia espresso un giudizio di idoneità.
In caso di rinuncia di un avente diritto entro due mesi dall'inizio del corso, subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria degli idonei e, comunque, entro e non oltre il terzo mese dall'inizio del corso.

I verbali relativi agli atti del concorso, sottoscritti da tutti i commissari, devono essere depositati presso il competente ufficio della amministrazione entro tre giorni dall'espletamento delle prove.
Agli atti del concorso è assicurata adeguata pubblicità ai sensi della L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

5) I beneficiari di borse erogate da enti europei e internazionali o di altre forme di sostegno finanziario, sulla base di specifici progetti in cui l'Università di Parma sia partner, possono essere ammessi ai corsi di dottorato, previa valutazione dei requisiti di accesso, purché siano assegnatari di una borsa o di altra forma di sostegno finanziario vinta attraverso la partecipazione alle procedure di selezione descritte dal regolamento di ciascun programma.
Per tale categoria di dottorandi non si applicano le disposizioni relative ai commi 1, 5, 7 e 8 dell'art. 8 "BORSE E CONTRIBUTI".

## ART. 6
## DIRITTI E DOVERI DEL DOTTORANDO

1) Il Dottorando è tenuto a garantire la frequenza al corso di dottorato, sulla base delle indicazioni stabilite dal Collegio dei Docenti.
L'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno.

Compete al Collegio dei Docenti determinare le condizioni di compatibilità di eventuali attività aggiuntive anche retribuite, con il proficuo svolgimento delle attività didattiche, formative e di ricerca del corso di dottorato.
Il dottorando è tenuto a svolgere le attività di ricerca e a seguire le attività didattiche programmate dal Collegio dei Docenti per ciascun anno accademico, nonché a presentare gli elaborati e i risultati prodotti nei

termini e nelle modalità fissati dal Collegio. La valutazione delle attività dei dottorandi è effettuata dal Collegio dei Docenti almeno una volta all'anno.
La valutazione negativa comporta l'esclusione dal corso di dottorato. In tal caso, il pagamento della borsa di studio è interrotto dalla data di decadenza.
La valutazione positiva dell'attività dei dottorandi, effettuata dal Collegio dei Docenti al termine di ogni anno di corso, comporta l'ammissione all'anno successivo ovvero all'esame finale.
Il dottorando dovrà in ogni caso essere in regola con il pagamento delle tasse e/o dei contributi previsti.

2) Ai sensi della L. 14 gennaio 1999 n. 4, i vincitori di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca presso cliniche universitarie possono essere impiegati, a domanda e su conforme parere della struttura a cui afferisce il Dottorato, nell'attività assistenziale se compatibile con le finalità formative su proposta del Collegio dei Docenti.

3) Lo specializzando di area medica iscritto ad una scuola di specializzazione qualora risulti vincitore di un concorso di ammissione ad un corso di dottorato, può essere ammesso alla frequenza congiunta durante l'ultimo anno della scuola di specializzazione.

A tale scopo è consentita la partecipazione al concorso degli specializzandi a partire dal penultimo anno di iscrizione alla scuola di specializzazione.
La frequenza congiunta deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla scuola medesima a seguito di nulla osta rilasciato dal Consiglio della Scuola e dal Collegio dei Docenti, anche in considerazione della distanza tra le sedi.
Il Collegio dei Docenti del corso di dottorato dispone sull'eventuale accoglimento della domanda di riduzione a seguito di valutazione delle attività di ricerca già svolte nel corso della specializzazione medica e attestate dal consiglio della scuola di specializzazione con l'iscrizione al secondo anno del corso di dottorato.
Nel corso dell'anno di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la borsa di studio di dottorato.

4) I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.
Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'Amministrazione Pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro.

Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo.
Qualora il dipendente non goda dell'aspettativa prevista o del congedo straordinario, l'ammissione al corso è vincolata al parere espresso dal Collegio dei Docenti previa verifica che l'attività lavorativa sia compatibile con le attività didattiche formative e di ricerca previste dal corso di dottorato.

Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984 n. 476, come modificato dal Dlgs 119 del 18 luglio 2011.

5) Non è consentita la contestuale iscrizione ad altri Corsi di Studio, fatta eccezione di quanto previsto al comma 3).

6) I titolari di assegni di ricerca che abbiano superato le prove di esame per l'ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca sono ammessi al dottorato senza borsa di studio.

7) Gli iscritti al corso di Dottorato di Ricerca che siano titolari di un posto di ricercatore o di una borsa di studio o di assegno di ricerca, possono terminare la formazione previa rinuncia al compenso della borsa di studio per il Dottorato di Ricerca, acquisito il parere favorevole del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato e della Struttura che ha bandito il posto di ricercatore, assegnista o borsista .

8) I Dottorandi, possono svolgere, quale parte integrante del progetto formativo e previo nulla osta del Collegio dei Docenti, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale.
Potranno altresì svolgere, nel limite di quaranta ore in ciascun anno accademico fino al terzo anno di dottorato, attività didattica integrativa.
L'attività didattica non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca.
L'attività didattica ha carattere facoltativo e potrà essere affidata al Dottorando solo con il consenso dello stesso.
Per le attività di cui al presente comma, ai dottorandi sono corrisposti gli assegni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.

9) È vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o ricerca del Dottorando.

10) Il dottorando può richiedere, entro l'ultimo mese dell'ultimo anno di corso, al Collegio dei Docenti, una proroga senza borsa di studio della durata massima di dodici mesi, per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso.
Il Collegio dei Docenti può inoltre disporre la proroga della durata del corso di dottorato, per un periodo non superiore a dodici mesi, per motivate esigenze scientifiche legate a posti di dottorato nell'ambito di Progetti Nazionali o Internazionali, che prevedono una durata dell'attività di ricerca superiore al triennio, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio o forma di sostegno equivalente, con fondi a carico dei progetti relativi.

11) Ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2007, n. 247, i dottorandi possono chiedere, per grave e documentata malattia e particolari situazioni familiari, la sospensione del corso per una durata massima di sei mesi con interruzione dell'erogazione della relativa borsa e successivo recupero alla ripresa della regolare frequenza.
La domanda di sospensione è sottoposta al nulla osta del Collegio dei Docenti.

I dottorandi in sospensione mantengono il diritto alla borsa di studio. Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.

12) I periodi di proroga e sospensione di cui ai commi 10) e 11), non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi.

13) Il dottorando può, in qualunque momento, presentare domanda all'Università di rinuncia irrevocabile all'iscrizione al corso di dottorato ovvero presentare domanda di rinuncia irrevocabile alla sola borsa di studio.

**ART. 7**
**DURATA DEI CORSI E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO**

1) I corsi avranno la durata legale prevista dal Decreto Rettorale con cui vengono istituiti.
I corsi comunque non possono avere durata legale inferiore ai tre anni.

2) Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott. Ric." ovvero "Ph.D.", si consegue all'atto del superamento dell'esame finale.

3) I candidati all'esame per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca, previo giudizio favorevole del Collegio dei Docenti, dovranno presentare domanda al Magnifico Rettore, ed essere in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione per i tre anni di corso.
I candidati, entro l'ultimo mese dell'ultimo anno di corso, dovranno inoltre consegnare la tesi in formato elettronico presso il deposito istituzionale dell'Università di Parma "Dspace-Unipr".
All'atto del deposito definitivo, a seguito dell'ammissione all'esame finale, i candidati presentano una dichiarazione al Magnifico Rettore, attestante l'assoluta conformità della copia elettronica depositata con le eventuali copie cartacee.
La tesi dovrà essere successivamente trasmessa a ciascuno dei membri della commissione dell'esame finale.

4) La tesi, corredata da una sintesi in lingua inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero anche in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei Docenti.
La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da due valutatori di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere o internazionali, esterni ai soggetti che concorrono al rilascio del titolo di dottorato, di seguito denominati valutatori, di cui almeno uno è un docente universitario, designati dal Collegio docenti entro l'ultimo mese dell'ultimo anno di corso.
Entro la fine del ciclo di dottorato, tutti i dottorandi, con eccezione di coloro i quali abbiano usufruito di periodi di sospensione da recuperare, fanno pervenire la tesi e gli allegati al Coordinatore, che ne cura la trasmissione tempestiva ai valutatori.
I valutatori, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, dopo aver concordato eventualmente in via telematica, esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e lo trasmettono al Coordinatore proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Il giudizio è trasmesso dal Coordinatore al candidato e agli uffici competenti. Il Coordinatore inoltra altresì il giudizio ai membri della Commissione.

Trascorso l'eventuale periodo di rinvio, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dai medesimi valutatori, nuovamente richiesto dal Coordinatore, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.

5) Per il periodo che intercorre tra la conclusione del ciclo e l'esame finale, ivi compreso l'eventuale periodo di rinvio di cui al comma precedente, il dottorando non ha diritto all'erogazione della eventuale borsa di studio e mantiene la possibilità di accesso alle strutture universitarie necessarie per il perfezionamento della sua attività di ricerca.

6) La tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

7) In caso di giudizio negativo il dottorando perde il diritto di discutere nuovamente la tesi.

8) La data per la discussione della tesi non può essere disattesa. L'interessato può tuttavia chiedere al Collegio dei Docenti di tenere conto di particolari circostanze che gli hanno precluso lo svolgimento dell'esame finale, e qualora lo ritenga il Collegio dei Docenti può autorizzare la Commissione a riconvocarsi in data successiva, dandone comunicazione agli uffici competenti.

9) La Commissione giudicatrice è composta da almeno tre membri, nel rispetto ove possibile dell'equilibrio di genere, di cui almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.M. 226/2021. In ogni caso la commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica.
Il Collegio dei Docenti individua i nominativi della Commissione giudicatrice, nonché i membri supplenti, stabilendo altresì il calendario dell'Esame Finale nel rispetto delle scadenze fissate dagli uffici competenti.
La nomina è formalizzata con provvedimento amministrativo.

Nel caso di dottorati comprendenti curricoli o tematiche differenziate il Collegio dei Docenti può prevedere la costituzione di più commissioni giudicatrici composte da membri appartenenti ai settori scientifico-disciplinari ai quali fanno più specificatamente capo i singoli curricoli.
Nel rilascio del titolo è possibile prevedere l'indicazione specifica del curriculum accreditato.

La commissione nominata per ciascun ciclo, ha il compito di esaminare sia i dottorandi ammessi alla discussione secondo le normali scadenze sia i candidati incorsi in rinvio da parte dei valutatori.

10) Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.

11) Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.

12) Il calendario dell'esame finale è pubblicizzato sulla pagina web di Ateneo.
La discussione della tesi da parte del candidato è possibile anche in modalità telematica su delibera del Collegio Docenti in relazione a comprovate esigenze dei candidati.

13) L'Università assicura la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati.

14) Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale ed è conferito dal Magnifico Rettore, con rilascio della relativa pergamena.
L'Università a richiesta dell'interessato provvede a certificare il conseguimento del titolo di dottore di ricerca. Le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (*diploma supplement*).
L'Università provvede entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi al deposito della copia, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale. Previa autorizzazione del collegio docenti, possono essere resi indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia.

L'Università provvede inoltre, mediante procedura telematica, al deposito di copia elettronica delle tesi finali presso le Biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze.

15) In attuazione della Convenzione europea relativa alla certificazione di "Doctor Europaeus", definita dalla European University Association, tale certificazione è rilasciata dall'Ateneo, su richiesta del dottorando e parere favorevole del Collegio dei docenti, quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- la tesi di Dottorato riporta anche i risultati conseguiti durante un periodo di ricerca di almeno tre mesi, anche non consecutivi, in uno o più Stati che aderiscono alla Convenzione Europea diversi da quella del candidato;
- il dottorando presenta una relazione favorevole sul lavoro di tesi, redatta da almeno due professori e/o esperti di elevata qualificazione provenienti da Università o istituzioni di ricerca di due paesi europei che aderiscono alla Convenzione Europea diversi da quella in cui viene discussa la tesi;
- la Commissione di esame finale comprende almeno un membro tra gli effettivi o gli esperti di un'istituzione o ente universitario di un paese europeo che aderisce alla Convenzione Europea diverso da quello in cui viene discussa la tesi;
- la discussione della tesi è sostenuta in italiano e/o in inglese oppure, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, in altra lingua tra quelle ufficiali dell'Unione Europea.

## ART. 8
## BORSE E CONTRIBUTI

1) Le borse di studio sono determinate ai sensi del Decreto del Rettore di istituzione dei corsi di cui all'art. 1. L'importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

2) Le borse di studio sono assegnate ai vincitori dal Collegio Docenti.
A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi della normativa vigente.
I posti riservati agli apprendisti di cui all'art. 5 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono assegnati agli studenti idonei in possesso dei requisiti previsti per la figura professionale di riferimento che dovrà essere assunta dall'impresa.

3) I dottorandi titolari di borse di studio sono tenuti al pagamento della imposta regionale e dei bolli previsti e sono preventivamente esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi.

4) L'Università può stipulare convenzioni, in data antecedente alla scadenza del bando, per il finanziamento di borse di studio con soggetti estranei all'amministrazione universitaria anche in applicazione dell'art.5, comma 1, lettera b) della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazione ed integrazioni.

5) Le borse di studio hanno durata complessiva di almeno tre anni e sono rinnovate annualmente a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente secondo quanto stabilito dal Collegio dei Docenti, fermo restando l'obbligo di erogazione a seguito del superamento della verifica.
La durata della erogazione della borsa è pari all'intera durata del corso.
Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'Amministrazione, per gli stessi fini.

6) Il pagamento della borsa di studio avrà cadenza mensile salvo comunicazione del coordinatore di mancato adempimento degli obblighi del Dottorando.

7) L'importo della borsa è aumentato per l'eventuale soggiorno all'estero per attività di ricerca nella misura del 50% per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi.
Tale periodo può essere esteso di ulteriori 6 mesi per i dottorati in co-tutela o attivati ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.M. 226/2021.

8) A ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima.
Nell'ambito dei corsi di dottorato di interesse nazionale istituiti ai sensi dell'art. 11 del D.M. 226/2021, il budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero è pari almeno al 20% dell'importo della borsa medesima.

9) Le disposizioni previste ai commi 5), 6), 7) e 8) del presente articolo non si applicano ai dottorandi di Stati esteri beneficiari di borsa di studio o di sostegno economico nell'ambito di specifici programmi di mobilità.

## ART. 9
## ORGANI DEL DOTTORATO

1) Sono organi del corso:
Il Collegio dei Docenti e il Coordinatore.

2) La proposta di attivazione indica il numero complessivo di membri del Collegio, i nominativi dei docenti e la distribuzione dei componenti fra i singoli settori disciplinari e il nominativo del Coordinatore e sono contenuti nella richiesta di accreditamento.
Fermo restando i requisiti di cui all'art. 2 comma 2) lettera a) del presente regolamento, la composizione del Collegio dei Docenti e il Coordinatore sono deliberati dal Dipartimento di riferimento del corso per ciascun ciclo di dottorato, in sede di richiesta di attivazione, su proposta del Consiglio di Dipartimento stesso in caso di nuova istituzione del corso di dottorato o su proposta del Collegio dei Docenti in caso di rinnovo di corso già attivo.

3) Il Collegio dei Docenti e il Coordinatore sono nominati con provvedimento del Rettore successivamente alla valutazione dei requisiti da parte del Ministero, in sede di accreditamento o in sede di verifica annuale.
Il Coordinatore è un professore di prima fascia a tempo pieno o di seconda fascia a tempo pieno in caso di impossibilità a designare un professore di prima fascia.

4) Il Collegio dei Docenti ed il Coordinatore dei corsi di dottorato sono competenti ad assumere le delibere inerenti il ciclo di nuova attivazione a decorrere dal giorno successivo alle deliberazioni dipartimentali relative alla composizione del Collegio, fermi restando modalità e termini di verifica operati dal Ministero.
Dall'avvio del ciclo, il Collegio dei Docenti ed il Coordinatore prendono in carico i cicli già attivi e non ancora conclusi dello stesso corso, fatto salvo quanto previsto dagli accordi per i corsi di dottorato istituiti in convenzione con altri Atenei italiani.

La partecipazione ad un Collegio dei Docenti è comunicata al Dipartimento di afferenza del docente se diverso dal Dipartimento proponente il corso.
La partecipazione dei Professori e Ricercatori delle Università e degli enti pubblici di ricerca al collegio dei docenti di un dottorato attivato da un soggetto diverso da quello di appartenenza è subordinata al nulla osta della struttura di appartenenza.

L'attività didattica e tutoriale certificata e svolta dai Professori e Ricercatori Universitari nell'ambito dei corsi di dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, compatibilmente a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo in materia.
Il Coordinatore può designare, tra i componenti del Collegio Docenti, un Coordinatore Vicario, scelto tra i Professori di ruolo di prima o seconda fascia a tempo pieno che lo supplisca in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo.
Le attività svolte per il corso sono da ritenersi comprese fra le attività aggiuntive dei Professori (art. 9, 3° comma DPR 382/80) e concorrono all'assolvimento dell'obbligo orario.
Partecipa ai lavori del Collegio dei Docenti, limitatamente alla trattazione dei problemi didattici e organizzativi, con voto consultivo e non vincolante, un rappresentante dei dottorandi per ciascun ciclo attivo. L'elettorato passivo e attivo è attribuito agli iscritti al ciclo di appartenenza. Il rappresentante è eletto a scrutinio segreto; ciascun elettore può esprimere una sola preferenza nell'ambito della rispettiva componente. Risultano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero dei voti. In caso di parità prevale il più giovane d'età. La rappresentanza dura in carica fino alla chiusura del ciclo di appartenenza. In caso di decadenza, rinuncia, dimissioni ed ogni altra ipotesi di perdita dei requisiti soggettivi per ricoprire la carica di rappresentante, si provvede alla sostituzione mediante subentro, seguendo l'ordine delle preferenze riportate.
Qualora risultino iscritti al Corso di Dottorato studenti con un rapporto di coniugio, convivenza, parentela od affinità, fino al quarto grado compreso con i membri del Collegio dei Docenti si dovrà osservare quanto prescritto dal vigente codice Etico di Ateneo, per la disciplina del conflitto di interessi. Qualora il conflitto riguardi un componente del Collegio, la decisione è assunta dal Direttore del Dipartimento sentito il Coordinatore del Corso, qualora riguardi il Coordinatore è assunta dal Rettore sentito il Direttore di Dipartimento.

5) Ogni componente del collegio può partecipare a un solo collegio a livello nazionale. E' possibile partecipare a un ulteriore collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.M. 226/2021, ivi compresi i corsi di dottorato industriale e i corsi di dottorato di interesse nazionale.
La funzione di coordinatore può essere esercitata in un solo collegio a livello nazionale.

Ai membri del Collegio si applica la disciplina del conflitto di interessi, come regolata dal Codice Etico di Ateneo.

6) Compete al Collegio dei Docenti, presieduto dal Coordinatore:

a) programmare e organizzare la didattica del corso anche in collaborazione con le Scuole di Dottorato;
b) curare e organizzare gli esami di ammissione e gli esami finali dei Dottorandi e le verifiche in corso di studio;
c) assegnare le borse di studio di cui all'art. 8 comma 2;
d) assegnare a ciascun dottorando un supervisore o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del collegio medesimo;
e) curare e organizzare il tutorato e seguire i progressi della ricerca di ogni Dottorando al fine di assicurare a ciascuno l'acquisizione della metodologia della ricerca scientifica;
f) promuovere proposte di stipula di convenzioni con enti pubblici e privati su tematiche attinenti le discipline scientifiche del corso;
g) deliberare in merito alla stipula di convenzioni e/o protocolli per lo svolgimento di attività formative e di ricerca dei dottorandi presso altri enti pubblici o privati;
h) deliberare le ammissioni ai vari anni, definendo termini e modalità di verifica annuale o eventuali verifiche infrannuali delle attività e dei risultati svolti dai dottorandi;
i) deliberare in merito all'eventuale decadenza previa acquisizione del parere motivato del tutore;
j) deliberare in merito alla riassegnazione delle borse di studio a seguito di rinuncia da parte di beneficiari, a favore di studenti senza borsa di studio iscritti al medesimo ciclo, secondo l'ordine della graduatoria, tenuto conto delle eventuali tematiche specifiche della borsa e dell'eventuale giudizio di idoneità espresso dalla Commissione Giudicatrice;
k) designare i Valutatori e i membri effettivi e supplenti della Commissione giudicatrice in sede di Esame Finale;
l) esprimersi in merito alla domanda di riduzione della frequenza al corso di dottorato da parte di specializzandi a seguito di valutazione delle attività di ricerca già svolte nel corso della specializzazione medica e attestate dal consiglio della scuola di specializzazione;
m) determinare eventuali condizioni di compatibilità con altre attività;
n) deliberare eventuali autorizzazioni in merito alla richiesta del dottorando per lo svolgimento, quale parte integrante del progetto formativo, di attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché attività di didattica integrativa;
o) deliberare in merito ai periodi di permanenza all'estero per attività di ricerca di cui all'art. 3 comma 4, e sulla frequenza di stage in Italia e all'estero dei dottorandi;
p) deliberare in merito alle richieste da parte dei dottorandi di sospensione o di proroga previste;
q) proporre al Dipartimento di riferimento del corso, con delibera assunta a maggioranza dei presenti alla seduta, la nomina o il rinnovo del Coordinatore e dei membri del Collegio in sede di istituzione del ciclo successivo, oltre che la nomina di un nuovo Coordinatore in caso di dimissioni o impossibilità dello stesso di concludere il mandato;
r) attuare i provvedimenti di sua competenza previsti dagli articoli precedenti.

Il Collegio dei docenti può delegare il Coordinatore ad assumere provvedimenti in via d'urgenza che dovranno essere ratificati nella prima seduta utile.

## ART. 10
## NORME FINALI E TRANSITORIE

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel D.M. n. 226 del 14 dicembre 2021.
Il presente Regolamento e le disposizioni contenute nel D.M. n. 226 del 14 dicembre 2021 si applicano a partire dal XXXVIII ciclo.
Per tutti i corsi attivi fino al XXXVII ciclo valgono le disposizioni di cui al D.M. n. 45 dell'8 febbraio 2013.